

## Cassa integrazione guadagni

Che cosa è:

Quando una azienda attraversa fasi di difficoltà di mercato o di vera e propria crisi, che determinano la sospensione parziale o totale dell'attività produttiva è lo strumento che interviene, per salvaguardare il reddito di coloro che sono sospesi dal lavoro, sulla base di valutazioni che investono la globale situazione dell'impresa e la concreta prospettiva di una ripresa dell'attività

A chi spetta

Agli operai, impiegati e quadri esclusi gli apprendisti delle:

Imprese industriali in genere e delle imprese artigiane con più di 15 dipendenti

Modi di intervento

La cassa integrazione interviene con due particolarità, il primo denominato cassa integrazione ordinaria e il secondo come cassa integrazione speciale.

Intervento ordinario

Si attiva in presenza di sospensioni o riduzioni di attività di breve durata, che conseguono a situazioni aziendali determinate da eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori ovvero da crisi temporanee di mercato.

Può essere utilizzata da tutte le aziende industriali e da quelle artigiane con più di 15 dipendenti.

La domanda va presentata dall'azienda entro il 25° giorno del mese successivo dall'inizio dell'utilizzo.

La durata massima è di 13 settimane consecutive, più eventuali proroghe fino a un massimo di 12 mesi nell'arco di 2 anni.

Al lavoratore spetta un trattamento economico pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, il tutto entro un tetto massimo mensile che viene aggiornato ogni anno in base al costo della vita.

Intervento straordinario

Intende far fronte a situazioni di disagio produttivo di lungo periodo, che attivino processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.

Può essere utilizzata dalle aziende industriali che abbiano più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la richiesta di utilizzo.

La domanda deve essere presentata alla Direzione generale del lavoro entro il 25° giorno del mese successivo dall'inizio dell'utilizzo.

La durata massima è di 12 mesi prorogabili fino a 36 mesi nell'arco del quinquennio, comprendendo anche eventuale utilizzo di cassa ordinaria

Al lavoratore spetta un trattamento economico pari all'80% della retribuzione che avrebbe percepito per i periodi di cassa utilizzata, il tutto in un tetto massimo mensile che viene aggiornato ogni anno in base al costo della vita.

#### Importo massimo di cassa integrazione

Il tetto di importo massimo per la cassa integrazione sia ordinaria che speciale per il 2008 è pari a €971,67 (al netto dei contributi sociali al 5,84%) per chi ha un reddito mensile superiore a €1857,48 e di €808,44 (al netto dei contributi sociali al 5,84%) per chi ha un reddito mensile inferiore

### Legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni

#### Norme di legge

Art. 1 comma 1 (Dimensione occupazionale dell'impresa).

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione alle imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda di presentazione della richiesta.

Art. 1 comma 2 (Contenuto del programma di richiesta della cassa.)

La richiesta di intervento deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale.

Art. 1 comma 3 (Durata della richiesta di cassa integrazione)

La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni, il Cipi ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai dodici mesi.

Art. 1 comma 4 (contributo addizionale per le aziende quando la cassa viene utilizzato oltre i 24 mesi)

Il contributo addizionale per le aziende che si avvalgono dell'integrazione straordinaria è

#### Precisazioni

Nel numero dei dipendenti da conteggiare si escludono solo gli apprendisti.

Nel programma da attuare per risolvere la crisi aziendale, devono essere contenute anche le misure da adottare per fronteggiare le conseguenze sociali che possono andare dalla riduzione dell'orario di lavoro ai contratti di solidarietà

Le proroghe possono far aumentare il periodo di utilizzo fino a 4 anni e vengono concesse solo nei casi di particolare complessità dei processi produttivi dell'impresa.

Durante la normale attività lavorativa i dipendenti versano all'Inps per la cassa integrazione il 3 %,

dovuto in misura doppia a decorrere dal venticinquesimo mese successivo alla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

del salario lordo percepito, mentre le aziende versano il 6%. Quando si utilizza la cassa per le ditte il contributo aumenta del 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai dipendenti, mentre il contributo addizionale diventa del 9 per cento dal venticinquesimo mese in poi. Per le aziende con meno di 50 dipendenti il contributo addizionale è pari al 3 per cento.

Art. 1 comma 5 (Durata della cassa per crisi aziendale)

La durata del programma di crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi consecutivi, con la possibilità di richiedere un nuovo intervento solo dopo aver consumato almeno due terzi dei primi 12 mesi. mentre sono ventiquattro i mesi consecutivi che possono essere utilizzati per ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione aziendale, con possibilità di 2 proroghe di 12 mesi per programmi particolarmente complessi. Rimane comunque il limite che prevede non più di 36 mesi nel quinquennio.

Per la durata della cassa e le modalità di intervento i periodi sono diversi a secondo del motivo per la quale viene richiesta è importante che tale motivo sia estremamente chiaro e preciso fin da subito.

Art. 1 comma 6 ( Criteri per il prolungamento della cassa.

Il Cipi fissa, su proposta del Ministero del lavoro i criteri di individuazione dei casi di crisi aziendale per l'applicazione dei commi 9 e 10

I criteri, devono tener conto di particolari situazioni occupazionali nell'ambito territoriale, possono portare a superare i 36 mesi di utilizzo della cassa integrazione nei 5 anni complessivi.

Art. 1 comma 7 (Obbligo di comunicazione ed esame congiunto con le RSU)

I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto di comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n.164

La procedura prevede che il datore di lavoro deve comunicare alle RSU o alle Organizzazioni sindacali la decisione di utilizzare la Cassa integrazione precisando le cause, l'entità della durata e il numero dei lavoratori interessati. Su richiesta dello stesso o dei rappresentanti del lavoratore, procedere ad un esame congiunto. L'esame congiunto deve avere per oggetto anche la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. L'intera procedura dovrà esaurirsi in 25 giorni dalla data di richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

Art. 1 comma 8 (Rotazione dei lavoratori posti in cassa)

Se l'impresa ritiene di adottare meccanismi di rotazione deve indicarne i motivi nel programma di utilizzo. Qualora il Cipi abbia approvato il

Questo comma prevede la rotazione fra lavoratori che espletano la stessa mansione, prevede anche che i meccanismi da utilizzare devono essere

programma ma ritenga non giustificati i motivi per la mancata rotazione, promuove l'accordo fra le parti sulla materia e qualora non si raggiunga un accordo entro tre mesi, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione. Se l'azienda non ottempera al decreto dovrà versare una somma pari al doppio del contributo per ogni lavoratore, dopo il venticinquesimo mese il contributo aumenta del 50 per cento.

Art. 1 comma 9 (Periodo massimo utilizzabile nell'arco di tempo previsto)

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata superiore a trentasei mesi nell'arco del quinquennio indipendentemente dalle cause per i quali sono stati concessi. Si computano a tal fine anche i trattamenti ordinari di cassa integrazione. Il predetto limite può essere superato solo secondo modalità determinate dal Cipi, ovvero per i casi particolarmente complessi.

Art. 1 comma 10 (Situazioni particolari e prolungamento della cassa)

Per le imprese che prestino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di avvenuta significativa trasformazione del loro assetto azionario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali, non si terrà conto dei periodi di cassa utilizzati in precedenza alla data della trasformazione azionaria.

Art. 1 comma 11 (Divieto di sovrapposizione di richieste)

L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, per unità produttive per le quali abbia richiesto, per gli stessi periodi, l'intervento ordinario.

Art. 2 comma 1 (Concessione del trattamento di integrazione salariale)

Il trattamento di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma da parte del Cipi.

Art. 2 comma 2 (Modifiche o proroghe nei programmi presentati)

Le modifiche o le proroghe dei programmi sono approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati siano pari o inferiori a cento unità; sono approvate dal Cipi negli altri casi.

oggetto di contrattazione fra le parti. In caso contrario vi è la possibilità di comunicare al Cipi i motivi del mancato accordo e il Cipi provvederà a rimandare alle parti l'onere di trovare un'intesa. In caso contrario provvederà con proprio decreto.

Nei tre anni complessivi nell'arco del quinquennio vanno considerati anche tutti i periodi di cassa integrazione ordinaria.

Questa norma vale per le imprese particolarmente in crisi e che la possibile conclusione avviene attraverso un cambio significativo dell'assetto azionario.

La sovrapposizione non è consentita per le stesse unità produttive, intendendo come tali anche reparti di un'unica azienda, però distinti per attività produttive diverse

L'approvazione avviene al Ministero del lavoro per le casse integrazioni straordinarie, mentre per quella ordinaria l'autorizzazione la dà la commissione preposta all'Inps di competenza

Art. 2 comma 3 ( condizioni per l'approvazione dei semestri successivi)

Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma dell'impresa

Art. 2 comma 4 ( termini per la presentazione della domanda di cassa integrazione, responsabilità dell'impresa)

La richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta si applica il secondo comma del predetto articolo 7.

Art. 2 comma 5 (termine temporale per il parere da parte dell'ufficio regionale del lavoro)

L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 2 comma 6 (Possibilità di pagamento diretto da parte dell'Inps ai lavoratori)

Il ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'Inps del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare.

Art. 3 comma 1 (Cassa integrazione e procedure concorsuali)

Il trattamento di integrazione salariale è concesso, con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione

L'approvazione della cassa integrazione avviene per semestri, occorre pertanto ottenere ogni sei mesi tale approvazione in modo che l'importo della cassa arrivi regolarmente ai lavoratori interessati.

La domanda deve essere presentata entro il venticinquesimo giorno del mese successivo all'inizio della cassa integrazione. Qualora la domanda venga presentato dopo tale termine, l'integrazione salariale verrà riconosciuta a partire solo dalla settimana prima la presentazione della domanda. Qualora l'omessa o tardiva presentazione della domanda abbia causato dei danni ai lavoratori per la perdita dell'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere agli stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. Pertanto a fronte di responsabilità della ditta al lavoratore spetta comunque un salario pari alla quota di cassa integrazione.

I tempi previsti dalla legge sono tassativi

La domanda di cassa integrazione deve contenere la richiesta di pagamento diretto ai lavoratori, qualora la ditta non sia in grado di anticipare la quota di cassa.

Questo periodo di cassa integrazione non cumula con altri periodi già utilizzati, pertanto può andare oltre i tre anni di utilizzo nei cinque.

dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione dell'amministrazione. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore ai dodici mesi.

Art. 3 comma 2 (condizioni per il prolungamento della cassa durante le procedure concorsuali)

Entro il termine di scadenza di cui al comma 1, quando sussistono fondate prospettive di continuazione dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o delle sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale, può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 12 comma 1 (Cassa straordinaria per particolari imprese artigiane)

A decorrere dal 1° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'art. 1 e che procedono alla sospensione o contrazione dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente.

Art. 12 comma 2 (particolarità dell'impresa artigiana che può utilizzare la cassa speciale)

Si ha influsso gestionale quando la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva dell'impresa committente e i risultati delle fatture emesse, abbia superato nel biennio precedente il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

Art. 14 comma 1 (Quantità del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori)

L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa dell'evento, non può superare, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980 n. 427.

Rimane inalterato il diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Unico modo di prolungare la cassa integrazione per le aziende fallite o in amministrazione, prima di passare alla collocazione dei lavoratori in mobilità.

I requisiti occupazionali sono quelli che l'impresa deve avere più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la domanda di utilizzo della cassa, e che l'impresa per la quale lavora abbia in corso una contrazione dell'attività produttiva.

Come si vede l'impresa artigiana deve lavorare quasi esclusivamente per una ditta che versa in condizioni di utilizzo di cassa integrazione.

La legge prevede che il trattamento di cassa integrazione è pari all'80 per cento della retribuzione complessiva del lavoratore fino ad un tetto massimo che viene fissato ogni anno in base al costo della vita. Il tetto massimo è composto di due livelli, uno per i lavoratori che per il 2008 hanno un reddito mensile superiore a €1.857,48 e uno per chi ha un reddito inferiore, gli importi sono €971,67 per i redditi superiori e

€808,44 per quelli inferiori. Il reddito si calcola utilizzando l'imponibile annuo lordo e dividendolo per 12. A dette quote si applica una trattenuta fiscale (Irpef) con i meccanismi previsti dalla legge per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 14 comma 2 ( estensione del trattamento a impiegati e quadri)

Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, per gli operai dell'industria, sono estese al lavoratori impiegati e quadri.

Questa disposizione riguarda la cassa integrazione ordinaria perché per quella speciale era già prevista anche per gli impiegati e quadri.

Art. 15 comma 1 (utilizzo dei lavoratori in cassa integrazione per servizi di pubblica utilità e perdita della cassa a fronte di rifiuto).

L'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata non utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore

L'articolo prevede la possibilità per la pubblica amministrazione di utilizzare lavoratori in cassa integrazione per servizi di pubblica utilità. Di fronte ad un rifiuto dell'interessato, perde il trattamento di integrazione salariale. L'utilizzo però non può essere inferiore alle ore di cassa integrazione.

Art. 18 comma 1 (diritto del lavoratore in cassa a mantenere l'iscrizione al sindacato)

Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 è esteso ai beneficiari dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto da parte dell'Inps

Il diritto è quello di mantenere l'iscrizione alle organizzazioni sindacali di appartenenza.

Art. 18 comma 2 ( Facoltà per gli enti previdenziali a trattenere le quote sindacali)

Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente: "Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare.

La norma ha previsto l'estensione agli enti previdenziali la possibilità di trattenere le quote sindacali sottoscritte.

Art. 18 comma 3 ( obbligo del datore di lavoro a comunicare le iscrizioni al sindacato)

Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'Inps dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge.

La cassa integrazione ordinaria ha le stesse condizioni sopra descritte con le seguenti particolarità:

- 1) l'utilizzo è limitato ad un anno nel biennio, da usufruire per un massimo di 13 settimane continuative e prorogate di tre mesi in tre mesi dopo un breve intervallo lavorativo e deve prevedere il rientro in azienda di tutti i lavoratori al termine del periodo richiesto.
- 2) l'autorizzazione viene rilasciata dall'Inps di competenza, cioè dove la ditta ha presentato la domanda, se la richiesta non supera le 13 settimane.
- 3) Non è prevista nessuna procedura particolare per la richiesta di cassa ordinaria
- 4) Non è obbligatorio l'accordo con le RSU o organizzazioni sindacali, anche se gli stessi possono far pervenire al comitato dell'Inps preposto a valutare la richiesta dell'azienda, le proprie osservazioni sulla cassa richiesta..
- 5) A carico del datore di lavoro rimangono le festività infrasettimanali del 25 di aprile e del 1 maggio, mentre le altre vengono pagate solo se cadono nei primi 15 giorni di utilizzo della cassa.

Condizioni per i lavoratori che utilizzano la cassa integrazione sia ordinaria che speciale

1 Periodo lavorativo per la collocazione in cassa) I lavoratori possono essere messi in cassa integrazione solo se hanno maturato un'anzianità lavorativa presso la ditta di almeno 90 giorni per la cassa speciale, mentre non vi è condizione per quella ordinaria.

2 Contratti di formazione lavoro) I lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro se vengono messi in cassa integrazione possono chiedere di prolungare il periodo di formazione per tutto il tempo passato in cassa.

3 contributi figurativi) Durante i periodi di cassa integrazione i lavoratori avranno l'accREDITAMENTO figurativo dei contributi pensionistici con lo stesso valore del periodo lavorato. I lavoratori assunti dopo il 1993 possono cumulare fino ad un massimo di 5 anni di contributi figurativi.

4 istituti contrattuali) Durante l'utilizzo della cassa integrazione, i lavoratori interessati, in proporzione ai periodi di utilizzati, non maturano gli istituti contrattuali, quali ferie, par, tredicesima, premi aziendali, ecc. mentre si matura il TFR.

Il meccanismo per il calcolo degli istituti che si perdono è il seguente:

Istituto :  $2076 \times \text{ore di cassa} = \text{ore che si perdono}$

5 anzianità di servizio) Durante l'utilizzo dalla cassa integrazione per il lavoratore decorre la normale anzianità di servizio con effetto sugli istituti collegati, es. scatti di anzianità, passaggi a qualifiche superiori, ecc.

6 malattia) Durante l'utilizzo della cassa se il lavoratore si ammala ha il diritto all'indennità della malattia se la stessa è iniziata prima del suo collocamento in cassa integrazione, mentre percepisce l'importo della cassa se la stessa è insorta quando si trovava già collocato in cassa integrazione, ci sono però sentenze che riconoscono l'indennità di malattia anche per i lavoratori che si ammalano durante l'utilizzo della cassa.

7 infortunio sul lavoro) il lavoratore infortunato non può essere collocato in cassa integrazione e deve continuare a percepire lo stipendio intero per tutto il periodo

8 maternità) Le lavoratrici in stato interessante non possono essere messe in cassa integrazione, salvo che la cassa non riguardi l'intera azienda o il reparto a cui è adibita. Alla lavoratrice in maternità spetta comunque l'indennità di maternità al posto della cassa.

9 congedo matrimoniale) I lavoratori in cassa integrazione hanno diritto al congedo matrimoniale con le normali modalità previste dalla legge e dai contratti

10 donatori di sangue) il lavoratore in cassa integrazione ha diritto alla giornata retribuita quando esegue la donazione

11 divieto di cumulo retribuito) Durante i periodi di cassa integrazione è fatto divieto assoluto di cumulo con la retribuzione da lavoro sia subordinato che autonomo, pertanto il lavoratore in cassa non può effettuare nessun lavoro né percepire salario o avere un'attività autonoma. Rimane salva la possibilità di continuare a lavorare per chi avesse due rapporti di lavoro a part-time per quello non coinvolto nella cassa, permane l'obbligo di preventiva comunicazione all'Inps.

12 decadenza del diritto) Si decade dal diritto alla cassa integrazione anche quando si rifiuta di essere impegnati in lavori socialmente utili, quando non si accetta la partecipazione a progetti di formazione professionale o ci si rifiuta di frequentare corsi di qualificazione, riqualificazione o di formazione professionale.

13 diritto ad entrare in azienda) i lavoratori delegati sindacali posti in cassa integrazione hanno diritto ad entrare in azienda in qualsiasi momento, gli altri lavoratori possono entrare in azienda quando sono convocate le assemblee e per partecipare a delle votazioni o referendum.

La legge: 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni.

art. 1 Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data

- del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (Cipi), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
  3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.
  4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 1, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
  5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.
  6. Il Cipi fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n.41 i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dell'articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
  7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto di comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
  8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il Cipi abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi adottati dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base di specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco del quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal Cipi ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'articolo 3 della presente legge, dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.
10. Per le imprese che prestino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.

## Art. 2 Procedure

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del Cipi, per la durata prevista nel programma medesimo.
2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal Cipi negli altri casi.
3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.
4. La richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato regionale del lavoro territorialmente competente. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta si applica il secondo comma del predetto articolo 7.
5. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'Inps, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Inps.

### Art. 3

#### Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali

1. Il trattamento di integrazione salariale è concesso con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o cessata. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento del Cipi, per un ulteriore periodo non superiore ai sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

### Art. 12

#### Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale

1. A decorrere dal 1° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

### Art. 14 Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni

1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427

2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonché delle aziende esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

#### Art. 15 Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità

1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.

#### Art. 18 Norme in materia di contributi associativi

1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps.

2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: "Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale".

3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'Inps dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.